



Le misure adottate dall'AEEGSI per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi

Deliberazione 252/2017/R/com

Presentazione con scopi divulgativi di ricognizione dei provvedimenti adottati alla data del 18/04/2017

Indice

- La normativa
- L'attività dell'AEEGSI
- Sospensione dei termini di pagamento e agevolazioni
- Fatturazione e rateizzazione
- Il bonus

La normativa

In seguito agli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016, con il **decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016**, (convertito con legge 15 dicembre 2016 n. 229, e c.m.i. con la legge 7 aprile 2017, n. 45), il governo ha adottato disposizioni urgenti per le popolazioni colpite dai succitati eventi, volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle regioni colpite.

In particolare, **l'articolo 48, comma 2**, ha previsto che, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, **l'AEEGSI introduca con propri provvedimenti:**

- ❑ norme per **la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo**, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, e che entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto provveda a;
- ❑ disciplinare **le modalità di rateizzazione delle fatture** (i cui pagamenti sono stati sospesi) e;
- ❑ **individuare le agevolazioni**, anche **di natura tariffaria**, a favore delle utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici, nonché le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

L'attività dell'AEEGSI

Del.474/2016/R/COM

Primo provvedimento d'urgenza a favore delle utenze site nei comuni terremotati come individuati dalla legislazione primaria. Prevista **la sospensione a partire dal 24 agosto 2016 dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere** relative alla fornitura di energia elettrica, di gas, ivi compresi i gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e del Servizio Idrico Integrato (SII)

Del.618/2016/R/COM
e
Del.619/2016/R/COM

Estensione della **sospensione dei termini di pagamento ai Comuni colpiti dagli eventi sismici del 26 ottobre 2016 e successivi**, come individuati dalla legislazione primaria.

Del.726/2016/R/COM

Sospensione della decorrenza dei termini per la presentazione delle domande di rinnovo dei bonus elettrico e gas, l'invio di comunicazioni circa l'emissione dei bonifici domiciliati e l'accettazione delle domande di riemissione dei medesimi bonifici

Del.810/2016/R/COM

- **individuazione puntuale dei soggetti beneficiari del periodo di sospensione dei termini di pagamento delle fatture;**
- nelle more dell'adozione delle agevolazioni previste dal d.l. 189/16, **fissazione del termine della sospensione dei termini di pagamento** delle fatture emesse o da emettere, ivi inclusa la sospensione dei costi di attivazione, riattivazione, disattivazione della fornitura e dei contributi di allacciamento, disposta dalle deliberazioni 474/2016/R/com e 618/2016/R/com

DCO 23/2017

Consultazione dello schema di provvedimento finale sulle modalità di applicazione delle agevolazioni

Del. 252/2017/R/COM

- *Adozione delle agevolazioni in favore delle utenze site nei comuni terremotati*
- *Ripresa della fatturazione*
- *Modalità di rateizzazione degli importi oggetto di moratoria*

Sospensione dei termini di pagamento 1/2

Il d.l. 189/2016, c.m.i, ha previsto la sospensione per 6 mesi dei termini di pagamento per tutte le utenze situate nei comuni rientranti nel cratere sismico (come individuati negli allegati 1, 2 e 2-bis).

Le date dei 3 eventi sismici costituiscono il termine iniziale dal quale decorrono in automatico le misure adottate in favore dei soggetti con immobile situato in uno dei Comuni dei 3 allegati.

Norma	d.l. 189/2016	legge 229/2016	legge 45/2017
Sisma	24 agosto 2016	26 ottobre 2016	18 gennaio 2017
Allegato di riferimento	Allegato 1	Allegato 2	Allegato 2-bis

Fanno eccezione i Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, rientranti nell'Allegato 2, in relazione ai quali non è previsto alcun automatismo.

Sospensione dei termini di pagamento 2/2

Con i sopracitati provvedimenti l'Autorità ha provveduto a dapprima a sospendere i termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere per un periodo di:

- ☐ 6 mesi per tutti i beneficiari (sospensione automatica)
- ☐ + ulteriori 6 mesi in caso di immobile inagibile (solo su richiesta del soggetto danneggiato, che produca idonea documentazione attestante l'inagibilità dell'immobile e il nesso di causalità con gli eventi sismici)

Il periodo di sospensione dei termini di pagamento decorre a partire dalla data del sisma di riferimento (24 agosto, 26 ottobre, 18 gennaio)

La sospensione è automatica (per i primi 6 mesi) per tutti i soggetti con immobile situato nei Comuni del cratere sismico e per i soggetti alloggiati nelle strutture temporanee/di emergenza, mentre per gli altri soggetti danneggiati è subordinata alla presentazione della perizia asseverata o dichiarazione di inagibilità (entro 12/18 mesi dall'evento)



Soggetti beneficiari della Sospensione dei termini di pagamento e delle agevolazioni

Sospensione e agevolazione automatica

- soggetti titolari di almeno un contratto di fornitura nei **Comuni di cui agli allegati 1 e 2 e 2-bis** al decreto legge n. 189/2016, ad accezione delle utenze attive nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto
- soggetti alloggiati nelle strutture abitative di emergenza (**SAE**) adibite a civile abitazione e/o nei moduli abitativi provvisori rurali di emergenza (**MAPRE**) e/o alle utenze site nelle **aree di accoglienza temporanea** alle popolazioni colpite allestite dai Comuni e a quelle site negli **immobili ad uso abitativo per assistenza alla popolazione**

Sospensione e agevolazione non automatica

- soggetti titolari di utenza sita nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, esclusivamente nel caso in cui dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda
- soggetti titolari di utenza sita in altri Comuni delle regioni interessate dagli eventi sismici e attiva alla data di tali eventi, che dimostrino il nesso di causalità diretto tra l'inagibilità dell'immobile in cui è sita l'utenza e gli eventi sismici verificatisi, comprovato da apposita perizia asseverata
- altri soggetti che abbiano subito a causa degli eventi sismici gravi danni alla propria abitazione di residenza e siano in grado di dimostrare l'inagibilità parziale o totale della stessa e il nesso di causalità con i menzionati eventi comprovato da apposita perizia asseverata
- *soggetti alloggiati nei moduli temporanei abitativi (MAP) realizzati per i sismi dell'Abruzzo (2009) e dell'Emilia-Romagna (2012) o titolari di forniture temporanee ad uso abitativo, quali ad esempio roulotte e camper*

DCO 23/2017/R/com

Con il DCO 23/2017/R/com del 23 gennaio 2017, l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti in materia di:

- Soggetti **beneficiari delle agevolazioni**
- Estensione e «portabilità» dell'agevolazione
- **Tipologia e durata delle agevolazioni**
- **Modalità di ottenimento** delle agevolazioni non automatiche

L'Autorità non ha espresso orientamenti in merito al livello e alla durata delle agevolazioni che sono stati oggetto di una fase di confronto interistituzionale

Tipologia e durata delle agevolazioni

- ❑ Per tutti i settori la delibera 252/2017/R/com prevede quanto segue:
 - l'azzeramento dei corrispettivi per nuove connessioni/allacciamenti, disattivazioni, riattivazioni subentri e vulture;
 - che le componenti tariffarie soggette a regolazione vengano ridotte del 100%. In particolare:
 - per il settore elettrico e il settore gas si fa riferimento alle **componenti di rete e agli oneri generali**;
 - per il settore idrico si fa riferimento ai corrispettivi di acquedotto, fognatura e depurazione.

Le agevolazioni sono riconosciute per un periodo di **36 mesi** a partire dalla data del sisma che ha causato l'inagibilità dell'immobile (24 agosto, 26 ottobre, 18 gennaio)

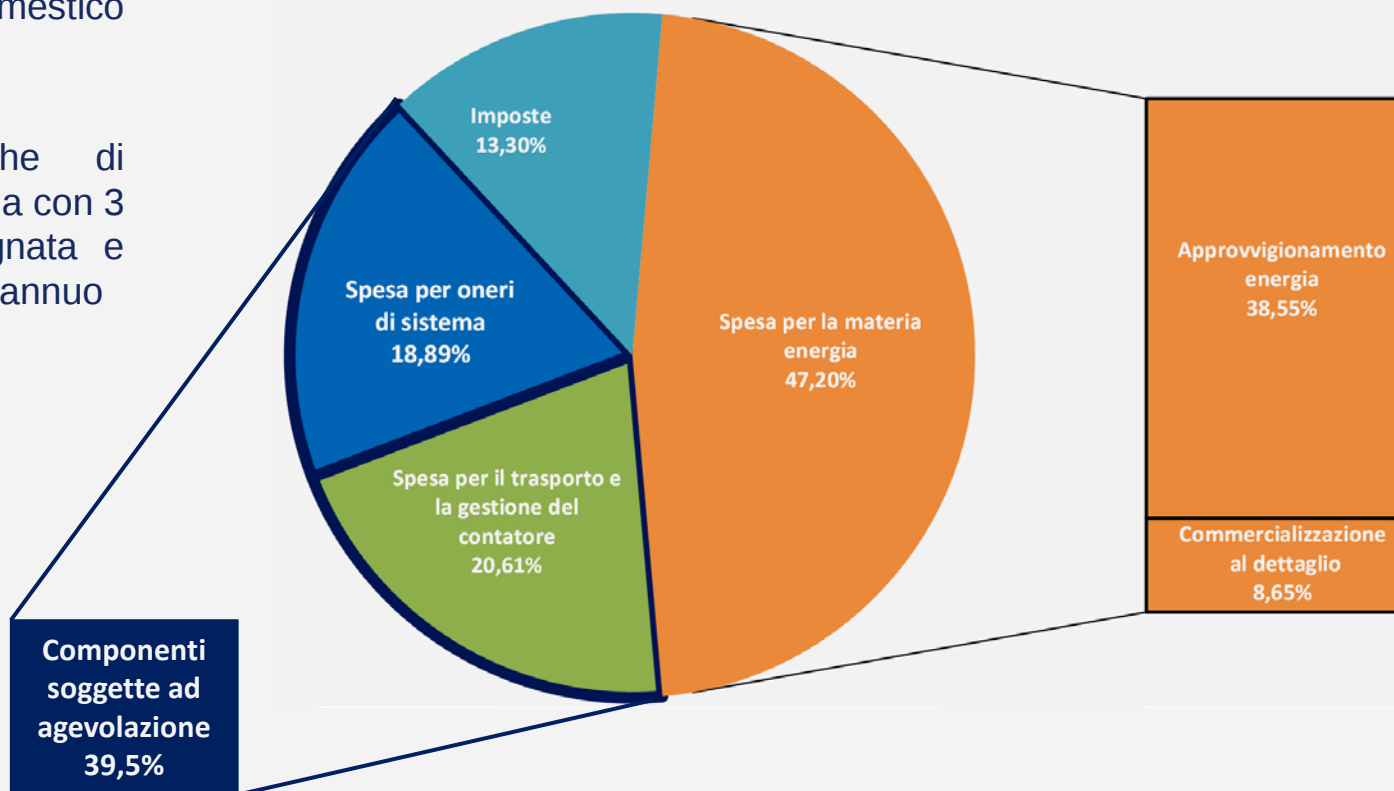
- ❑ Le agevolazioni previste dall'AEEGSI sono cumulabili con il *bonus* elettrico, il *bonus* gas e con eventuali agevolazioni locali approvate dal soggetto competente relativamente al servizio idrico

Peso delle agevolazioni nel settore elettrico

Composizione percentuale del prezzo dell'energia elettrica per un consumatore domestico tipo

Condizioni economiche di fornitura per una famiglia con 3 kW di potenza impegnata e 2.700 kWh di consumo annuo

Il trimestre 2017
Prezzo lordo = 19,183 c€/kWh

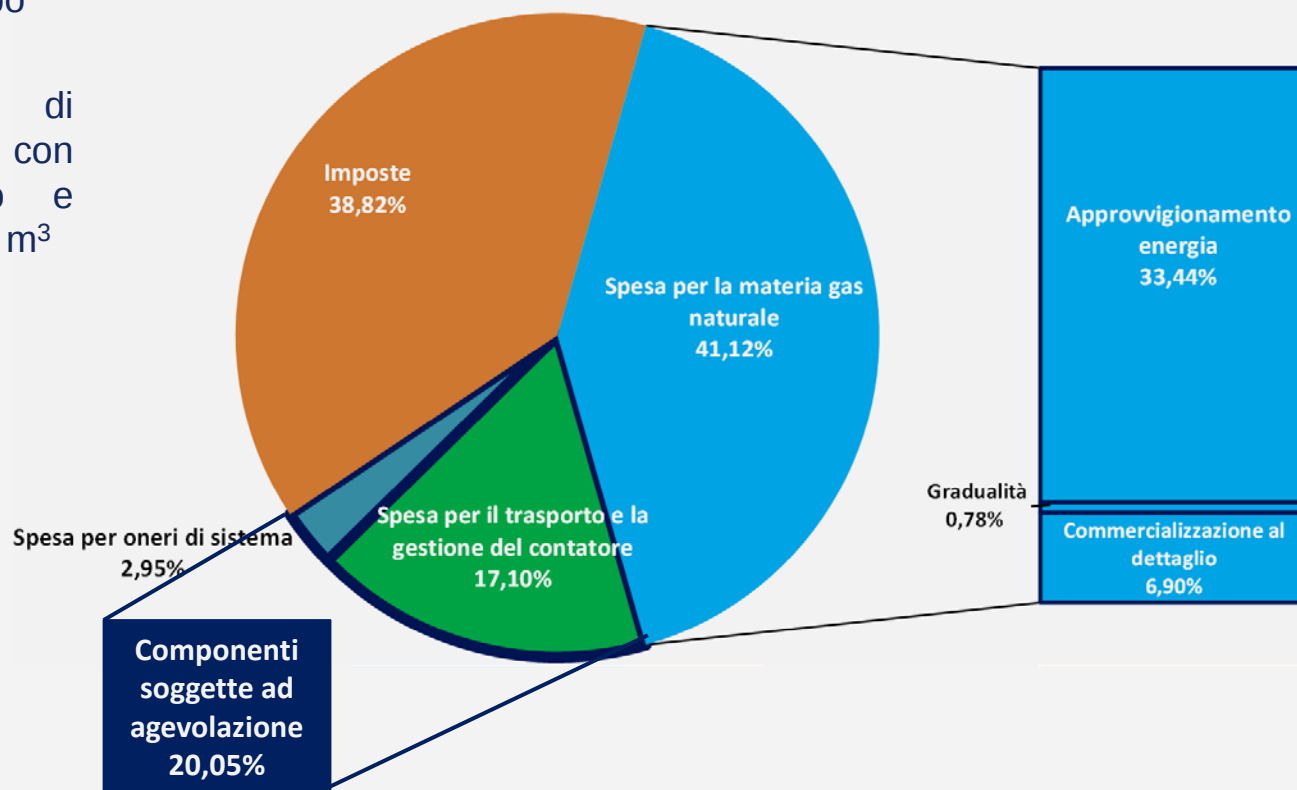


Peso delle agevolazioni nel settore gas

Composizione percentuale del
prezzo del gas naturale per un
consumatore domestico tipo

Condizioni economiche di
fornitura per una famiglia con
riscaldamento autonomo e
consumo annuale di 1.400 m³

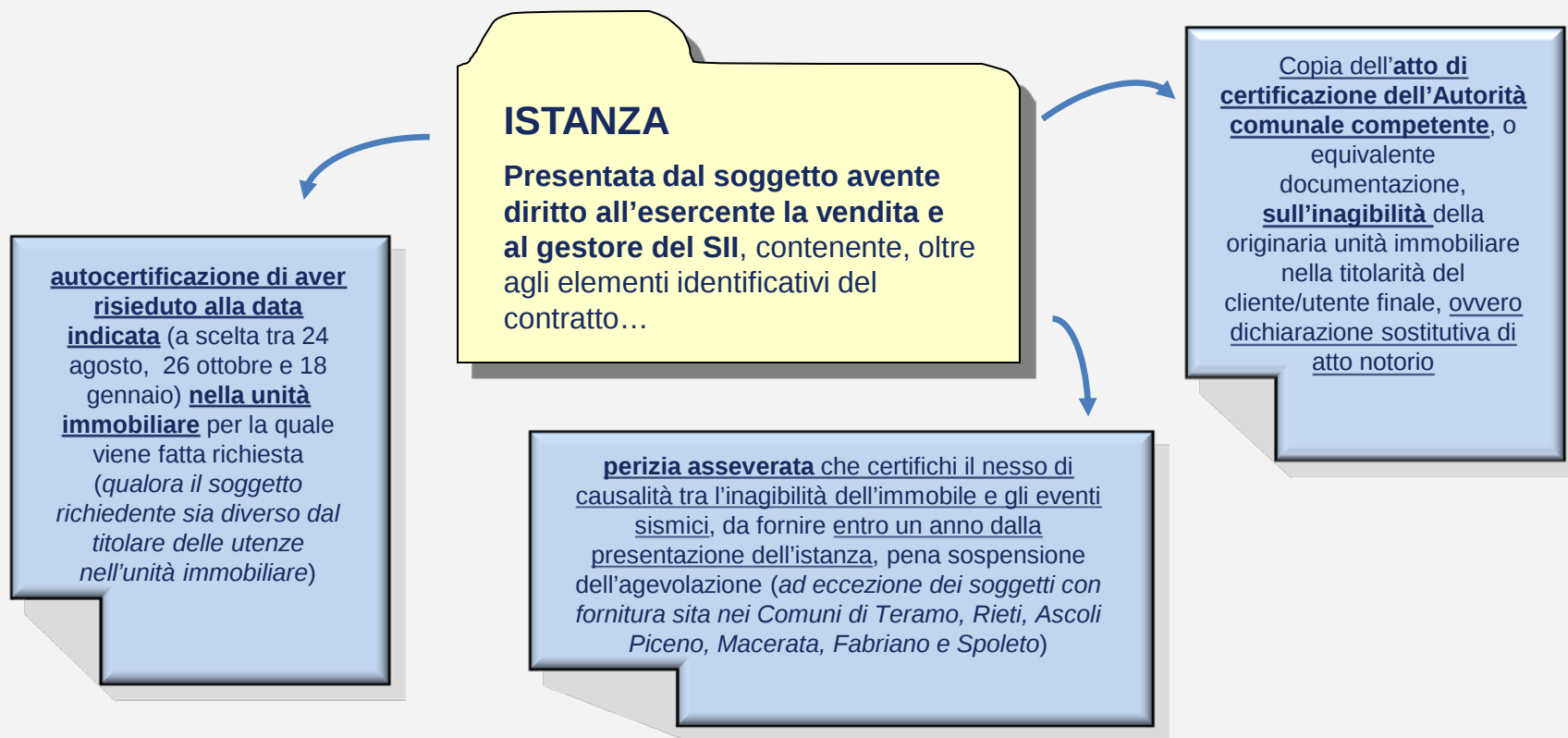
Il trimestre 2017
Prezzo lordo 73,23 c€/m³



Estensione e «portabilità» dell'agevolazione

- Di norma ciascun soggetto beneficiario può godere delle agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento in tanti punti di fornitura quanti erano quelli attivi alla data del sisma (24 agosto, 26 ottobre, 18 gennaio).
- **Il soggetto** avente diritto ad agevolazione – automatica e non – che alla data del sisma era residente nell'unità immobiliare divenuta inagibile, **ha diritto a usufruire dell'agevolazione anche relativamente all'unità immobiliare in cui ha stabilito la residenza/domicilio successivamente all'evento sismico**, indipendentemente dalla Regione in cui quest'ultima sia ubicata.

Modalità di ottenimento delle agevolazioni non automatiche



Nel caso in cui l'agibilità dell'unità immobiliare sia ripristinata prima della scadenza dei 36 mesi, tutti i soggetti che staranno usufruendo di agevolazione non automatica ne dovranno dare comunicazione entro 30 giorni all'esercente la vendita di energia elettrica, di gas naturale, di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate ed al gestore del SII.

Modalità di ottenimento delle agevolazioni non automatiche

Agevolazioni a favore degli utenti inizialmente applicate automaticamente a tutti

In considerazione delle difficoltà nell'ottenimento delle perizie e dichiarazioni di inagibilità l'Autorità ha concesso a tutti gli utenti un periodo di 18 mesi per la presentazione della documentazione attestante il diritto all'agevolazione

Decorsi i 18 mesi nel caso in cui l'utente non produca la documentazione il gestore/esercente procederà a ricalcolare i corrispettivi dovuti in assenza di agevolazione e ad emettere fattura di conguaglio rateizzata

Nel caso in cui l'agibilità dell'unità immobiliare sia ripristinata prima della scadenza dei 36 mesi, tutti i soggetti che staranno usufruendo di agevolazione non automatica ne dovranno dare comunicazione entro 30 giorni all'esercente/gestore e del SII in quanto il diritto all'agevolazione decade.

Ripresa della fatturazione

- La fatturazione può riprendere:
 - A partire dalla data di entrata in vigore della del. 252/2017/R/com;
 - Non oltre il termine ultimo:
 - del **31 dicembre 2017**, per i clienti finali colpiti dai sismi di **agosto e ottobre '16 con casa agibile**;
 - di **sei mesi** dopo la fine del periodo di sospensione dei pagamenti, per tutti i clienti colpiti dal sisma di **gennaio '17 e per quelli colpiti precedentemente con casa inagibile**

- Deve essere emessa **un'unica fattura**:
 - Con competenza dall'inizio della sospensione dei pagamenti **fino alla data di emissione della medesima**;
 - Contabilizzante le **agevolazioni** ed eventuali conguagli qualora nel frattempo siano state comunque emesse fatture;
 - **Da rateizzare.**

Rateizzazione

- La fattura unica va rateizzata automaticamente:
 - **Senza interessi** a carico del cliente finale;
 - In **24 mesi**, a decorrere dalla data di emissione della fattura unica;
 - Coerentemente con la **periodicità di fatturazione** applicata al cliente finale;
 - A meno che il cliente finale non preferisca provvedere al pagamento senza rateizzazione o con un piano migliore;
 - Sulla base di **rate non inferiori a 20,00€**;
 - Se l'importo **complessivo è almeno di 50,00€**;
- Il piano di rateizzazione va **comunicato al cliente finale** contestualmente alla fattura unica
- Per i clienti **dual fuel** gli importi relativi ad energia elettrica e gas vanno rateizzati congiuntamente

Bonus elettrico e gas

La deliberazione 252/R/2017/com ha esteso alle forniture di cui all'allegato 2-bis del decreto legge 189/2016 la sospensione termini di scadenza delle domande di rinnovo di bonus già previsti dalla deliberazione 726/R/2016/com e li ha allineati ai termini previsti per la ripresa della fatturazione

In particolari sono sospesi fino a tali termini:

- gli effetti della decorrenza dei termini di scadenza delle domande di rinnovo (art. 5, comma 1 del TIBEG);
- il flusso di comunicazioni finalizzato a fornire informazioni ai cittadini interessati sull'ammissibilità al regime di compensazione e sulla necessità di rinnovo, attraverso il Sistema SGAt;
- l'invio delle comunicazioni ai cittadini interessati circa l'emissione di bonifici domiciliati e l'accettazione delle domande di riemissione dei bonifici non riscossi di cui all'articolo 25, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del TIBEG;

Con apposita determina alla ripresa della fatturazione saranno adottate le disposizioni per il ripristino dei servizi e dei flussi di comunicazione